

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

“ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTOFIORI”

Il giorno 26 del mese di luglio 2013 alle ore 17.00, presso la sede sociale in Roma, via Goito, 35/B si tiene, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Culturale CENTOFIORI.

Viene nominato presidente dell'Assemblea Carlo Cotticelli e come segretario la sig. ra Mariangela De Blasi.

Il Presidente, constatata la validità della riunione essendo presente la totalità dei soci, dichiara aperta l'assemblea e invita i soci a discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto.
2. Varie ed eventuali.

Punto 1

Il Presidente prende la parola al fine di illustrare il primo punto all'ordine del giorno ed espone i motivi per i quali sarebbe il caso di modificare lo Statuto dell'Associazione: i particolare riferisce come sia il caso di iscrivere la stessa al registro della Promozione sociale della Regione Lazio e pertanto sorge la necessità di adeguare lo statuto alla legge che regola le associazioni di promozione sociale.


Dopo una breve discussione l'Assemblea dei soci approva: la trasformazione dell'associazione da culturale in ass. di promozione sociale, le modifiche dello statuto all'unanimità e il testo definitivo è allegato al presente verbale (Allegato A).

Punto 2


Non essendoci null'altro da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Handwritten signature of Mariangela De Blasi.



POCO
3
30/7/13

168,00 + 12,80 = 180,80

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTOFIORI"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "CENTOFIORI" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Roma, via Goito 35/B e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice

civile e della legislazione vigente. Adotterà, ove lo ritenesse opportuno, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L'Associazione di Promozione sociale "Centofiori" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica,



apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c) di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita culturale e di utilizzo del tempo libero per il benessere psicofisico degli associati e non associati.
- d) di promuovere l'assistenza sociale rivolta ai soggetti più deboli della società, alle minoranze etniche, ai Rom e Sinti, agli immigrati, alle seconde generazioni di immigrati
- e) promuovere corsi di formazione per soggetti svantaggiati e operatori sociali;
- f) di promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, iniziative culturali di ogni genere e diffondere la cultura della pace, della democrazia, della solidarietà, dei diritti e del rispetto della Natura;
- g) di ampliare con ogni mezzo la formazione culturale, nel campo letterario ed artistico in genere e nel campo sociale e civile, degli associati e dei non associati, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.

L'Associazione si propone, inoltre, di stabilire rapporti e collaborazioni con le Istituzioni pubbliche,

con Enti privati ed Enti stranieri per favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare:

- a. collaborare con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,
- b. Cooperare e partecipare ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri anche operanti in altri settori culturali ed artistici;;
- c. ricevere contributi da Enti pubblici, privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
- d. promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;
- e. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;
- f. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- g. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere :

- Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi: Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari: Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori: Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Alle diverse categorie di soci non sono attribuiti in nessun caso diritti o doveri diversi dagli altri ma vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Articolo 6 3

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, dai rimborsi derivanti da convenzioni. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezioni dei trasferimenti a causa di morte. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione, neanche indiretta, delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli

utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo; c) il collegio dei revisori; d) i Proviviri; e) il Presidente. Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite, è ammesso solo il rimborso delle spese documentate e sono riservate ai soci in regola con l'iscrizione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'assemblea Ordinaria:

- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente e sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- nomina, a mezzo del voto, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un

quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro

20 giorni dalla data della richiesta;

- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione email, posta certificata, fax o raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche in regola con il versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio

Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal

segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a due, e non superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali; ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, entro 90 gg dalla fine dell'esercizio, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. Al Consiglio Direttivo compete l'assunzione eventuale di personale dipendente; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse opportuno, preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La

convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare al Presidente, quale membro del Consiglio Direttivo, compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;

-Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale

individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la

durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero

d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo

di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle

attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 22

COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori, composto da tre

membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica

tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea,

verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne

la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito

libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le

raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro

assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se

esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.



NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Roma, 26/07/2013

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

